



**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI**

Il testo del presente Regolamento, è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 14/10/2013 e in vigore dal 01/11/2013.

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – OBBLIGHI AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE IN CARICA.....	4
ART. 3 – OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA	4
ART. 4 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA.....	5
ART. 5 – SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO.....	5
ART. 6 – MODULISTICA	5
ART. 7 – DIFFIDE	6
ART. 8– SANZIONI.....	6
ART. 9 – ABROGAZIONI	6

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Amministratori provinciali – cioè i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 441 del 5 luglio 1982 e al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 2
OBBLIGHI AL MOMENTO DELL' ASSUNZIONE IN CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso l' U.S. Assistenza al Consiglio:

- 1) il curriculum professionale e istituzionale;
- 2) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*;
- 3) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 4) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*.

ART. 3
OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Gli Amministratori in carica depositano entro un mese dalla scadenza fissata annualmente per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale di cui all'art. 2 n. 2, oltreché copia della dichiarazione dei redditi annuale.

Tale scadenza può essere modificata, in ragione di provvedimenti legislativi o necessità organizzative interne, con deliberazione del Consiglio.

ART. 4

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione concernente le eventuali variazioni - relative alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2 n. 2 - intervenute rispetto all'ultima attestazione.

Depositano, inoltre, copia della dichiarazione dei redditi annuale entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezion e rinnovo della nomina - senza interruzione - degli Amministratori cessati dalla carica per il rinnovo del Consiglio Provinciale o della Giunta.

ART. 5

DICHIARAZIONE DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 rilasciano un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

Tale adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui all'art. 2 n.2, nonché con il deposito della copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti interessati.

Ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano personalmente, gli Amministratori potranno dichiarare espressamente detto diniego, sotto la loro personale responsabilità.

ART. 6

MODULISTICA

Le dichiarazioni ed il curriculum di cui ai precedenti articoli vengono predisposti con apposita modulistica, curata e tempestivamente diffusa dal Segretario generale, da compilare informaticamente.

ART. 7
DIFFIDE

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il Segretario Generale o un suo delegato in qualità di Responsabile della trasparenza, diffida gli Amministratori inadempienti a provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

ART. 8
SANZIONI

Il Segretario Generale o un suo delegato, in qualità di Responsabile della trasparenza, adotta le sanzioni previste dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART. 9
ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali e dei titolari di cariche direttive degli enti convenzionati”.